

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale diritto privato
Ufficio federale del registro di commercio

## Comunicazione UFRC 2/12

16 marzo 2012

# Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

#### 1. Art. 38 lett. d ORC<sup>1</sup>

La prassi cerca spesso di definire lo scopo di una ditta individuale come se fosse una società di capitali, descrizione che non corrisponde alla natura giuridica della ditta individuale. Occorre ricordare che non si può indicare nello scopo della ditta individuale per esempio la possibilità di fusioni con altre imprese o di scissioni. La descrizione può tuttavia includere la creazione di succursali e la presa di partecipazioni.

La nozione di "società" non è appropriata per una ditta individuale e delle formulazioni, quali "la società può stabilire delle succursali in Svizzera o all'estero...", devono pertanto essere adattate.

#### 2. Art. 123 ORC

Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, l'ufficio competente presso la sede precedente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede <u>tutti</u> i dati elettronici disponibili nel registro principale (art. 123 cpv. 4 ORC). Di conseguenza, tutti i fatti, anche quelli cancellati, sono iscritti nel registro di commercio della nuova sede. Tuttavia solamente le indicazioni di cui all'art. 123 cpv. 5 ORC sono iscritte nel registro giornaliero e pubblicate nel FUSC:

- la ditta o il nome dell'ente giuridico e il numero d'identificazione (lett. a);
- il trasferimento della sede (lett. b);
- il domicilio legale della nova sede (lett. c);
- la data del nuovo statuto, se è stato modificato (lett. d).

L'"epurazione" delle iscrizioni mediante soppressione di dati cancellati non è consentita.

Ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

### 3. Art. 129 ORC, art. 69ss LFus<sup>2</sup>

Le ristrutturazioni sono iscritte nel registro giornaliero lo stesso giorno per tutti gli enti giuridici partecipanti (art. 129 cpv. 1 ORC). Se gli enti giuridici non appartengono tutti allo stesso distretto del registro, gli uffici del registro di commercio devono coordinare i tempi dell'iscrizione (art. 129 cpv. 2 ORC). Tale regola vale anche per i conferimenti in natura o le assunzioni di beni operati mediante trasferimento di patrimonio (art. 129 cpv. 3 ORC).

Per offrire tutta la chiarezza necessaria al testo, occorre indicare alla costituzione qualificata di una società se è effettuata mediante trasferimento di patrimonio.

Testo di pubblicazione per la costituzione qualificata di una Sagl o di una SA:

Fatti qualificati: Conferimento in natura e assunzione di beni: secondo contratto di trasferimento di patrimonio del [...] [e inventario al ...] la società riprende [...], contro rimessa di ....quote sociali /azioni al portatore/azioni nominative da CHF [...]; la rimanenza di CHF [...] viene iscritta a bilancio quale credito verso la società.

Secondo l'art. 71 cpv.1 lett. b LFus, le componenti attive e passive del patrimonio che sono trasferite devono essere designate in un inventario. Come parte del contratto l'inventario non deve necessariamente essere menzionato nell'iscrizione. In linea di principio, un bilancio non soddisfa i requisiti dell'inventario (es. quando i stabili o fondi non sono elencati individualmente), a meno che le condizioni materiali dell'inventario siano realizzate, in particolare:

- le componenti che sono trasferite sono chiaramente designate;
- le posizioni di bilancio (poste in bilancio) sono trasferibili;
- i fondi, i titoli di credito e i beni immateriali vanno indicati singolarmente.

#### 4. Art. 166 cpv. 3 ORC

Le notificazioni e i documenti giustificativi recano la data e il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero (art. 166 cpv. 3 ORC). Per i documenti elettronici, la data e il numero possono essere menzionati nel <u>nome del file</u> del relativo documento. E importante verificare che il nome, rispettivamente il file sia protetto contro le modifiche.

### 5. Art. 628 cpv. 4 CO<sup>3</sup>

I conferimenti in natura e le assunzioni di beni sono menzionati nello statuto (art. 628 cpv. 1 e 2 CO). Conformemente all'art. 628 cpv. 4 CO, l'assemblea generale è abilitata, dopo dieci anni, ad abrogare la disposizione statuaria. Non esistono delle disposizioni similari riguardo alle fusioni, scissioni e trasformazioni. Pertanto, l'art. 628 cpv. 4 CO non si applica per analogia in caso di ristrutturazione. Se la società, nonostante ciò, ha adottato una disposizione statutaria, può abrogarla in qualsiasi momento, senza dover rispettare il termine di 10 anni. Tuttavia, la soppressione di un'eventuale clausola statutaria non ha come effetto la cancellazione della ristrutturazione: fusioni, scissioni e trasformazioni rimangono iscritte permanentemente nel registro di commercio.

Il campo di applicazione dell'art. 628 cpv. 4 CO è di natura esaustiva. In particolare, le disposizioni statutarie concernenti gli apporti in natura e le assunzioni di beni non possono essere soppresse in occasione della trasformazione della forma giuridica della società; restano riservate le situazioni in cui le condizioni dell'art. 628 cpv. 4 CO sono adempiute. In caso di trasformazione, gli apporti in natura e le assunzioni di beni restano ugualmente iscritti al registro di commercio.

Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus, RS 221.301).

Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: diritto delle obbligazioni; CO; RS 220).

# 6. Trasformazione di PMI: contenuto della "relazione sulla costituzione" (art. 777c cpv. 2 CO combinato con gli art. 634 cifra 3 e 635 CO)

Alla trasformazione di una piccola o media impresa (PMI) in una Sagl o in una SA, le disposizioni del CO previste per la costituzione di una società corrispondente si applicano, ad eccezione delle disposizioni sui conferimenti in natura (art. 57 LFus).

Se la PMI rinuncia alla redazione di un rapporto di trasformazione previo consenso di tutti i soci (art. 61 cpv. 2 e art. 62 cpv. 2 LFus) le disposizioni sui conferimenti in natura si applicano tuttavia per colmare la lacuna<sup>4</sup>. Una "relazione sulla costituzione" deve pertanto essere redatta dall'organo superiore di direzione o di amministrazione (art. 635 CO si applica per analogia).

La "relazione sulla costituzione" contiene le indicazioni seguenti:

- indicazioni sulla natura, lo stato e la congruità della valutazione del patrimonio della società che intende trasformarsi:
- indicazioni sulla disponibilità dei fondi propri da convertire in capitale e sulla copertura del capitale della società dopo la trasformazione<sup>5</sup>.

Può anche essere menzionato che nessuna compensazione di credito è effettuata, né vantaggio particolare attributo. Detta "relazione sulla costituzione" è controllata da un revisore abilitato e la sua completezza e la correttezza devono essere confermate per iscritto.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

Commento abbreviato delle disposizioni di attuazione dell'Ordinanza sul registro di commercio riguardo alla legge sulla fusione dell'11 ottobre 2004: REPRAX, Droit des sociétés et droit du registre du com-

merce: revue de la législation et de la pratique, 2/3/2004, p. 57.

Christian Champeaux, Loi sur la fusion - Aspects de la pratique du registre du commerce (2): REPRAX,
Droit des sociétés et droit du registre du commerce: revue de la législation et de la pratique, 3/2011, p. 6,
nota 14.